

VERBALE DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO
N. 259 DEL 28.06.2021

Il giorno 28 giugno 2021 alle ore 19.00 presso la sede amministrativa di ASM ISA Spa, Viale Petrarca 68 – 27029 Vigevano (PV), l'Amministratore Unico della Società Arch. Giorgio Tognon alla presenza della Sig.ra Simona Vismara la quale funge da segretaria determina sugli argomenti di seguito riportati:

Relazione sul governo della società riferita al bilancio consuntivo 2020 e relativo trend 2020, ai sensi degli artt. 6 (Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico) cc. da 2 a 5 e 14 (Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica), c. 2, d.lgs. 175/2016. Determinazioni.

L'AMMINISTRATORE UNICO:

VISTO:

— in particolare l'art. 6 (Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico), cc. da 2 a 5, del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), nel seguito anche citato come «TU 2016», in vigore dal 23/9/2016, e relativo correttivo di cui al d.lgs. 100/2017 in vigore dal 27/6/2017, i quali prevedono che: «2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4. 3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti: a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale; b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione; c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società; d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea. 4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio. 5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4»;

— in particolare l'art. 14 (Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica), c. 2, TU 2016, prevede che: «2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 3, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento»;

- in generale la legge delega 124/2015 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
- in generale gli artt. 1 (Oggetto), c. 2; 4 (Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche), c. 1 e 5 (Oneri di motivazione analitica), c. 1, TU 2016;
- il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), come modificato dal 23/6/2016 dal d.lgs. 97/2016;
- la sentenza di Corte costituzionale n. 251/2016, con la quale è stato fatto salvo il citato d. lgs. 175/2016 (di cui a seguito sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione speciale, parere del 17/1/2017, n. 83);
- la legge delega 11/2016 (Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- le integrazioni ed i correttivi apportati dal d. lgs. 56/2017 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), in vigore dal 20/5/2017, al citato d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);
- il Bilancio Consuntivo 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 di ASM ISA s.p.a.;
- il d.lgs. 139/2015 (Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge), in vigore dall'1/1/2016;
- che detto ultimo decreto ha modificato lo schema di classificazione del bilancio 2015 (richiamato nel bilancio al 31/12/2016);
- la relazione acquisita in atti sull' "Indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale e gli strumenti di governo", edizione n. 1, del 18/7/2017, composta da pagg. 49, la quale, per relationem, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione con riferimento anche agli esercizi storici 2015 e 2016;

PRESO ATTO:

- che s'intende applicare l'indicatore complessivo da crisi aziendale proposto da questo organo amministrativo al bilancio consuntivo 2020 e relativa relazione di governo (art. 14, c. 2, TU 2016);
- che si intende inserire nella citata relazione di governo l'esimente degli altri strumenti di governo (rispetto al Codice di Condotta);

CONSIDERATO:

- che nel proseguo l'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale e gli strumenti di governo assumono il carattere di (rilevazione e) relazione di governo permanente;

RITENUTO:


- di aver fornito adeguata motivazione sui presupposti di fatto e di diritto riferiti alla presente deliberazione;

DELIBERA


- 1) di ritenere quanto esposto nella precedente parte narrativa quale parte integrante e sostanziale della seguente parte deliberativa;
- 2) di approvare, per quanto di competenza, la relazione di governo della società di cui al bilancio consuntivo 2020 (allegato 1) facente parte integrante della presente determinazione;
- 3) di approvare, per le motivazioni anzidette, l'esimente degli altri strumenti di governo (rispetto al Codice di Condotta) come sopra specificato nel dettaglio (art. 6 c. 5 TUSPP) di cui al Bilancio Consuntivo 2020;
- 4) di recepire i verbali del Collegio Sindacale e del Comitato di Controllo Analogo, allegati alla presente determinazione e facenti parte integrante della stessa.

Verbale chiuso alle ore 19.30

L'Amministratore Unico
Arch. Giorgio Tognon



La Segretaria Verbalizzante
rag. Simona Viamara



ASM ISA s.p.a.

Esercizio a consuntivo 2020 rispetto al 2019, 2018, 2017, 2016 e 2015

Relazione di governo

(artt. 6, cc. da 2 a 5, e 14, c. 2, d.lgs. 175/2016)

1. Aspetti introduttivi

In sintesi: 1) si è preso atto della *Relazione sull'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale e gli strumenti di governo*; 2) è stato approvato l'indicatore complessivo composto da n. 6 parametri (patrimoniali, economici, e misti) opportunamente pesati in ragione della loro ponderata importanza; 3) si è convenuto sull'applicazione nel 2018 dello strumento di governo riferito al "codice di condotta".

L'indicatore di cui sopra è stato prima testato sul bilancio consuntivo 2015.

Detto indicatore esprime il livello di rischio da crisi aziendale ritenuto alto (basso equilibrio), medio (medio equilibrio) e basso (buon equilibrio).

2. L'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale

L'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale (K) sarà poi esteso anche ai futuri bilanci consuntivi e sulla relazione sul governo della società.

Nel 2015 (a bilancio consuntivo riclassificato come da d. lgs. 139/2015 recante *Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge*, in vigore dall'1/1/2016) detto indicatore complessivo registrava un valore di 8,889, a fronte di un indicatore (K) di basso rischio da crisi aziendale pari o superiore a 3,000, nel caso di specie particolarmente rafforzato dal favorevole indice di indebitamento (qui espresso come rapporto tra il "patrimonio netto ed il capitale dei terzi" pesato).

Infatti, riferendosi all'indice tradizionale di indebitamento ("capitale di terzi/capitale proprio") non pesato, con riferimento, per es., al bilancio consuntivo 2016 esso presenta un valore di 3,38 (vale a dire di 3,38 euro di capitale dei terzi per 1 euro di capitale proprio) contro il campione Mediobanca, *Dati cumulativi di 2060 società italiane (2016)*, settore *Servizi di pubblica utilità*, Milano, pari a 2,13/1. Nel 2020, ASM ISA s.p.a. ha invece registrato un indice d'indebitamento come sopra inteso pari a 0,99/1 (a fronte di un patrimonio netto di euro 5.317.590 ed un capitale dei terzi di euro 5.285.114).

E più esattamente:

2015 per ASM ISA s.p.a.

(tav. 1)

Indicatore (euro 000)					
A	B	C	D	E	F
+ attivo corrente	+ risultato di esercizio	risultato operativo netto	patrimonio netto	ricavi (A1+A5)	risultato di esercizio
5.097	124	1.423	4.084	12.157	124
- passivo corrente	+ ammortamenti e svalutazioni	/valore della produzione	/capitale dei terzi	/attività totali	/valore della produzione
6.635	258	12.157	12.566	16.650	12.157

(segue)

(segue)

Indicatore (euro 000)					
A	B	C	D	E	F
/patrimonio netto	/valore della produzione				
4.084	12.157				
• 1,2	• 1,5	• 1,3	• 3,0	• 1,5	• 1,5
= -0,452	= 0,047	= 0,152	= 0,975	= 1,095	= 0,015
<input type="checkbox"/> buon equilibrio; <input checked="" type="checkbox"/> medio equilibrio; <input type="checkbox"/> basso equilibrio					1,832

(Fonte: Da bilancio consuntivo 2015)

2016 per ASM ISA s.p.a.

(tav. 2)

Indicatore (euro 000)					
A	B	C	D	E	F
+ attivo corrente	+ risultato di esercizio	risultato operativo netto	patrimonio netto	ricavi (A1+A5)	risultato di esercizio
5.376	- 293	1.398	3.791	11.925	- 293
- passivo corrente	+ ammortamenti e svalutazioni	/valore della produzione	/capitale dei terzi	/attività totali	/valore della produzione
6.594	271	11.925	12.825	16.616	11.925
/patrimonio netto	/valore della produzione				
3.791	11.925				
• 1,2	• 1,5	• 1,3	• 3,0	• 1,5	• 1,5
= -0,385	= -0,003	= 0,152	= 0,887	= 1,076	= -0,037
<input type="checkbox"/> buon equilibrio; <input checked="" type="checkbox"/> medio equilibrio; <input type="checkbox"/> basso equilibrio					1,69

(Fonte: Da bilancio consuntivo 2016)

E a livello di trend:

ASM ISA s.p.a./da bilancio consuntivo omogeneo 2015 e 2016

(tav. 3)

Anno	Indicatore da crisi aziendale						
	A	B	C	D	E	F	Totale
2015	-0,457	0,047	0,152	0,975	1,095	0,015	1,832
2016	-3,85	-0,003	0,152	0,887	1,076	-0,037	1,69
Trend	-	-	=	-	-	-	-

(Font : tavv. 1 e 2)

In particolare nel corso del 2016, rispetto al 2015, è rimasta inalterata la misura dell'indicatore D, mentre invece tutti gli altri indicatori hanno subito una contrazione causa la nota svalutazione delle partecipazioni.

Ciò è risultato sufficiente per fare flettere l'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale da 1,832 (del 2015) a 1,69 (del 2016).

2017 per ASM ISA s.p.a.

(tav. 4)

Indicatore (euro 000)					
A	B	C	D	E	F
+ attivo corrente	+ risultato di esercizio	risultato operativo netto	patrimonio netto	valore della produzione	risultato di esercizio
3.374	1,9	1.570	3.792	11.872	1,9
- passivo corrente	+ ammortamenti e svalutazioni	/valore della produzione	/capitale dei terzi	/attività totali	/valore della produzione
4.339	242	11.872	8.746	12.539	11.872
/patrimonio netto	/valore della produzione				
3.792	11.872				
• 1,2	• 1,5	• 1,3	• 3,0	• 1,5	• 1,5
= - 0.305	= 0,031	= 0,172	= 1,301	= 1,420	= - 0,000
<input type="checkbox"/> buon equilibrio; <input checked="" type="checkbox"/> medio equilibrio; <input type="checkbox"/> basso equilibrio					2,619

(Fonte: Elaborazioni dal bilancio consuntivo 2017)

Il ricorrere ad un indice complessivo piuttosto che ad una serie di indici, consente di meglio apprezzare nel tempo il *trend* dell'indicatore e di percepire immediatamente il risultato complessivo.

2018 per ASM ISA s.p.a.

(tav. 5)

Indicatore (euro 000)					
A	B	C	D	E	F
+ attivo corrente	+ risultato di esercizio	risultato operativo netto	patrimonio netto	valore della produzione	risultato di esercizio
4.415	140	910	3.932	12.032	140
- passivo corrente	+ ammortamenti e svalutazioni	/valore della produzione	/capitale dei terzi	/attività totali	/valore della produzione
5.897	258	12.032	9.613	13.545	12.032
/patrimonio netto	/valore della produzione				
3.932	12.032				
• 1,2	• 1,5	• 1,3	• 3,0	• 1,5	• 1,5
= -0,452	= 0,050	= 0,099	= 1,227	= 1,332	= 0,017
<input type="checkbox"/> buon equilibrio; <input checked="" type="checkbox"/> medio equilibrio; <input type="checkbox"/> basso equilibrio					2,273

(Fonte: Elaborazioni dal bilancio consuntivo 2018)

In particolare l'indicatore "A" risente di un passivo corrente aumentato tra il 2017/2018 del +35,9%, più che proporzionale rispetto alla crescita dell'attivo corrente (+30,8%), mentre il patrimonio netto è aumentato (+3,69%) meno che proporzionalmente rispetto all'aumento dell'attivo corrente (+30,8%).

Ciò genera un indice di -0,452 (rispetto a -0,305 del 2017).

L'indicatore "B" attesta un netto miglioramento del risultato di esercizio (da 1,9 euro 000 del 2017 a 140 euro 000 del 2018) oltre ad un aumento degli ammortamenti e svalutazioni.

Ciò genera un indice di +0,050 in miglioramento rispetto a 0,031 del 2017.

L'indicatore "C" risente della flessione del risultato operativo netto (da 1.570 euro 000 del 2017 a 910 euro 000 del 2018) pari al -42,0%, mentre il valore della produzione (al denominatore) è aumentato dell'1,3%.

L'indice in esame passa così da 1,072 del 2017 a 0,099 del 2018.

L'indicatore "D" registra (cfr. il denominatore dell'indicatore "A") un aumento del +3,69% (al numeratore) rispetto ad un aumento del capitale dei terzi (al denominatore) del +9,9%.

L'indice passa da 1,301 del 2017 a 1,227 del 2018.

L'indicatore "E" risente di un denominatore lievitato in via più che proporzionale (+8,0%) rispetto al numeratore (+1,3%).

L'indice è stato nel 2017 di 1,420 e nel 2018 di 1,332.

L'indicatore "F" beneficia del risultato di esercizio (netto) pari all'1,16% del valore della produzione.

L'indice passa così da 0,000 del 2017 a 0,017 del 2018.

2019 per ASM ISA s.p.a.

(tav. 6)

Indicatore (euro 000)					
A	B	C	D	E	F
+ attivo corrente	+ risultato di esercizio	risultato operativo netto	patrimonio netto	valore della produzione	risultato di esercizio
3.566	513	917	4.446	12.271	513
- passivo corrente	+ ammortamenti e svalutazioni	/valore della produzione	/capitale dei terzi	/attività totali	/valore della produzione
6.021	269	12.271	9.001	13.447	12.271
/patrimonio netto	/valore della produzione				
4.446	12.271				
• 1,20	• 1,50	• 1,30	• 3,00	• 1,50	• 1,50
= -0,663	= 0,096	= 0,097	= 1,482	= 1,369	= 0,063
<input type="checkbox"/> buon equilibrio; <input checked="" type="checkbox"/> medio equilibrio; <input type="checkbox"/> basso equilibrio					2,444

(Fonte: Da bilancio consuntivo 2019)

L'indice complessivo passa da +1,227 del 2018 a +2,444 nel 2019. Escluso l'indicatore A, tutti gli altri indicatori registrano un segno positivo.

L'indicatore D registra, in particolare, un aumento del patrimonio netto ed una diminuzione del capitale dei terzi.

2020 per ASM ISA s.p.a.

(tav. 7)

Indicatore (euro 000)					
A	B	C	D	E	F
+ attivo corrente	+ risultato di esercizio	risultato operativo netto	patrimonio netto	valore della produzione	risultato di esercizio
8.213	1.271	694	5.318	12.157	1.271
- passivo corrente	+ ammortamenti e svalutazioni	/valore della produzione	/capitale dei terzi	/attività totali	/valore della produzione

(segue)

(segue)

Indicatore (euro 000)					
A	B	C	D	E	F
3.110 /patrimonio netto	342 /valore della produzione	12.157	5.285	10.603	12.157
5.318 • 1,20	12.157 • 1,50	• 1,30	• 3,00	• 1,50	• 1,50
= 1,151	= 0,199	= 0,074	= 3,018	= 1,720	= 0,157
<input checked="" type="checkbox"/> buon equilibrio; <input type="checkbox"/> medio equilibrio; <input type="checkbox"/> basso equilibrio					6,320

(Fonte: Da bilancio consuntivo 2020)

Il conto economico del 2020, registra una sostanziale tenuta del valore della produzione, a fronte di una flessione del risultato operativo netto, rispetto al 2019.

Sostanzialmente allineato al 2019 anche il risultato prima delle imposte. La gestione finanziaria è positiva rispetto al diverso segno del 2019. *Ibidem* per la gestione impositiva.

L'attivo di stato patrimoniale registra, nelle immobilizzazioni, la dismissione di partecipazioni d'importo significativo (in euro 000, le immobilizzazioni totali nel 2020 erano pari a 2.373 euro contro 9.870 del 2019).

Ciò si riflette sulle attività a breve (depositi bancari e postali e sul decremento dell'attivo totale).

Il patrimonio netto tra il 2019/2020 aumenta del +20% circa, a fronte di una sensibile contrazione del totale dei debiti (in euro 000, da euro 8.128 del 2019 a euro 4.513 del 2020).

I dati della sopracitata tav. 7 riflettono tale platea di considerazioni, migliorando nettamente l'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale (cfr. infra la tavv. 8 e 9) che passa da medio a basso rischio.

ASM ISA s.p.a./da bilancio consuntivo omogeneo 2015, 2016, 2017 e 2019 (tav. 8)

Anno	Indicatore da crisi aziendale						Totale
	A	B	C	D	E	F	
2015	-0,457	0,047	0,152	0,975	1,095	0,015	1,832
2016	-3,85	-0,003	0,152	0,887	1,706	-0,037	1,69
2017	-0,305	0,031	0,172	1,301	1,420	0,000	2,619
2018	-0,452	0,050	0,099	1,227	1,332	0,017	2,273
2019	-0,663	0,096	0,097	1,482	1,369	0,063	2,444
2020	1,151	0,199	0,074	3,018	1,720	0,157	6,320
Trend	+	+	-	+	+	+	+

(Fonte: tav 3, 4, 5, 6 e 7)

Tutti gli indicatori specifici sono in miglioramento, mentre l'indicatore C registra una lieve flessione.

Proseguendo, in aderenza al dettato dell'art. 14 (*Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica*), c. 2, TU 2016, si può osservare che – nel caso di specie – non emerge un valore dell'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale tale da indurre questo organo amministrativo ad adottare i provvedimenti previsti da detta norma.

Nè si rende necessario passare – nell'attuale contesto di riferimento – dai consueti strumenti programmatici al piano di risanamento.

L'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale, tenendo conto della platea delle analisi e considerazioni sopra sviluppate, migliora da 2,444 a 6,320. Il miglior dato dal 2015.

Si ricorda che:

ASM ISA s.p.a., trend dell'indicatore complessivo dal 2015 al 2020 (tav.9)

Anno	Rischio basso	Indicatore complessivo	Livello di rischio da crisi aziendale		
			basso	medio	alto
2015	$K \geq 3$	1,832		X	
2016	$K \geq 3$	1,69		X	
2017	$K \geq 3$	2,619		X	
2018	$K \geq 3$	2,273		X	
2019	$K \geq 3$	2,444		X	
2020	$K \geq 3$	6,320	X		

(Fonte: Le tavole precedenti)

Si ricorda che :

Grado di equilibrio complessivo (tav. 10)

K	Indicatore di rischio da crisi aziendale	Grado di equilibrio complessivo
se $K \geq 3$	basso	buon grado di equilibrio
$K < 3 > 1,5$	medio	medio grado
$K \leq 1,5$	alto	basso grado

(Fonte: Indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale)

3. Gli strumenti di governo

A sua volta l'art. 6 (*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*), cc. 3, 4 e 5, TU 2016, prevede che:

«3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti

di governo societario con i seguenti: a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale; b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione; c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società; d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4»;

Il tutto tenendo presente che:

- a) **strumento di governo 1. Regolamenti a tutela della concorrenza, al divieto di concorrenza sleale, e della proprietà industriale o intellettuale**, si riferiscono, alle previsioni dell'art. 6 (*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*), c. 3, lett. a), TUSPP che l'organo amministrativo ha la facoltà di introdurre.

Dove la tutela della concorrenza interessa: (i) l'applicazione della separazione contabile previsto dall'art. 6, c. 1, in deroga all'art. 8 (*Imprese pubbliche e in monopolio legale*), c. 2-bis, l. 287/1990 (*Norme per la tutela della concorrenza e del mercato*); (ii) il rispetto del vincolo di scopo riferito al divieto di esercitare attività in libero mercato nella misura pari o superiore al 20% dei ricavi complessivi come da art. 16 (*Società in house*), cc. da 3 a 6 TUSPP; (iii) l'obbligo di applicazione del d.lgs. 50/2016 (*Codice dei contratti pubblici*) come da art. 16, c. 7, TUSPP; (iv) l'obbligo di alienare le partecipazioni come da artt. 10 (*Alienazione di partecipazioni sociali*), cc. 2 e 3 e quindi 20 (*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*), c. 5, TUSPP; (v) l'obbligo degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza di cui agli artt. 1 (*Oggetto*), c. 2; 4 (*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*), c. 1; 5 (*Oneri di motivazione analitica*), c. 1; 8 (*Acquisto di partecipazioni in società già costituite*) TUSPP; (vi) l'obbligo del controllo analogo congiunto come da artt. 5 (*Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico*), c. 9 escluso, e 192 recante *Regime speciale degli affidamenti in house*, del d.lgs. 50/2016 e come da artt. 4 (*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*), c. 2, lett. a) e 16, del TUSPP.

Il divieto di concorrenza sleale coincide con l'applicazione della tutela della concorrenza (di cui *supra*).

La tutela della proprietà industriale (normalmente riferita ai prodotti) o intellettuale (normalmente riferita ai processi) interessa: (i) l'attività esternalizzata in appalto; (ii) l'attività interna.

In relazione agli appalti sussistono : 1) gli obblighi a tutela del segreto tecnico e/o commerciale di cui agli artt. 53 (*Accesso agli atti e riservatezza*), c. 5, lett. a) e 83 (*Criteri di selezione e soccorso istruttorio*), c. 6, 2° periodo, d.lgs. 50/2016 (ma v. anche la l. 241/1990 recante *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi* ed il d.lgs. 33/2013 recante *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*).

In relazione all' attività interna gli estremi potranno interessare da una parte il deposito (all' interno della società) del *know how* posseduto (es. tramite manuale a norme UNI EN ISO 9000) e dall' altra di disporre di un brevetto proprietario nazionale o comunitario, passando per il *brand*, il marchio, gli altri segni distintivi, ecc.

La fonte giuridica di tutela di tale segreto è da individuarsi nella l. 633/1941 (Legge sul diritto d' autore); nel d.lgs. 30/2005 rubricato *Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273*, in acronimo «CPI», e relativo regolamento di attuazione di cui al d.lgs. 33/2010 (*Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30*), come, tra l' altro, modificato (detto codice della proprietà industriale) dal d.lgs. 131/2010 (*Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99*); atteso che il d.lgs. 140/2006 (*Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale*) ha attuato la direttiva 2004/48/CE, e che il d.lgs. 78/2006 ha attuato la direttiva 98/44/CE, nell' art. 2105 rubricato *Obbligo di fedeltà* e negli artt. da 2575 a 2594 e 2598, c. 3 rubricato *Atti di concorrenza sleale*, codice civile, negli artt. 622 rubricato *Rivelazione di segreto professionale* e 623 rubricato *Rivelazione di segreti scientifici o industriali*, nel codice penale, connessi Regolamenti CE, Convenzione di Unione di Parigi, Convenzione di Monaco sul brevetto europeo, *Patent Cooperation Treaty*, ecc.;

- b) **strumenti di governo 2. Ufficio di controllo interno**, l'art. 6 (*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*), c. 3, lett. b), TUSPP prevede (in via non obbligatoria e quale strumento di governo), detto ufficio col compito prioritario di collaborare con l'organo di controllo societario, trasmettendo al medesimo su richiesta – ovvero periodicamente – relazioni sulla regolarità e sull' efficienza della gestione. Non trattasi di un ufficio obbligatorio. Detto ufficio sarà proporzionato alla dimensione ed alla complessità dell'azienda.

La regolarità della gestione si riferirà all' assolvimento degli obblighi civili, fiscali, amministrativi, giuslavoristici, speciali, ecc., che il settore comporta, in stretta coerenza con lo statuto sociale, e il contratto di servizio.

L' efficienza (intesa come qualità) della gestione sarà da collegarsi alla capacità che la struttura organizzativa ha per fare fronte agli obblighi gestionali.

L' ufficio in esame costituisce uno dei quattro strumenti di governo previsti dall' art. 6, c. 3, TU 2016;

- c) **strumenti di governo 3. Codici di condotta propri o collettivi**, si riferiscono all' adozione in via facoltativa da parte dell'organo amministrativo della società, del così detto codice etico o di comportamento, approvato dall' organo amministrativo, ovvero adottato da quest'ultimo sulla base di tali codici (se esistenti) emanati dalle associazioni di categoria alle quali la società aderisce. La società ha già adottato detto strumento di governo facoltativo previsto dall' art. 6 (*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*), c. 3, lett. c), TUSPP;
- d) **strumenti di governo 4. I programmi di responsabilità sociale d' impresa**, sono previsti dall' art. 6, c. 3, lett. d), TU 2016 e completano la platea degli strumenti di governo facoltativi da parte dell'organo amministrativo della società, previsti dal citato TU. Tali programmi non coincidono con quelli del d.lgs. 231/2001 (*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*), ovvero con quelli del d.lgs. 33/2013 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*) o con quelli della l. 190/2012 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*), o con la filiera a presidio della crisi aziendale previsti dall'art. 14, c. 2, d.lgs. 175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*) o con il così detto "bilancio sociale" dell'impresa. La responsabilità sociale d' impresa (in acronimo e nel seguito: «RSI») è quindi un programma assunto per autodeterminazione dell'organo amministrativo della società, che si sviluppa tra RSI interna e RSI esterna.

La RSI interna ed esterna potrà (per es. in quel tempo ed in quel contesto) essere rivolta: (a) verso gli enti soci; (b) a favore dell' ambiente; (c) a favore del sociale (matrice 2x3). Si renderà pertanto necessario individuare : 1a) quali sono le attività dell' impresa a presidio degli interessi diffusi; 1b) conoscere quali sono gli interessi e le preoccupazioni presenti sul territorio d' azione dell' impresa; 2a) quali sono le strategie, le politiche ed i programmi volontari per fare fronte alle attività *sub* 1a, noto *sub* 1b; 2b) quali sono i valori, gli ideali, la cultura, le risorse interne per fare fronte a *sub* 1b; 3a) quali sono le aspettative dei soci per ottimizzare *sub* 1a e 1b e *sub* 2a e 2b; 3b) l' apprezzamento del ritorno in termini di consenso sociale e di migliore qualità della vita percepita da parte dei soggetti *sub* 1b.

Ne deriverà un potenziale generativo di fiducia verso l'azienda e verso gli enti soci.

Si applicano : (a) la "Comunicazione della Commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni- strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese /COM/2011/0681 definitivo"; (b) del Parlamento europeo la "Risoluzione sull' iniziativa per l' imprenditoria sociale, approvata il 20/11/2012; (c) il "Regolamento relativo ai Fondi europei per l' imprenditoria sociale", approvato nell' aprile 2013; (d) della Commissione la "Comunicazione sugli investimenti sociali finalizzati alla crescita ed

alla coesione” presentata nel febbraio 2013; e) successive comunicazioni, regolamenti, risoluzioni.

Non vi è infatti da dimenticare il relativo grado di difficoltà implicito in ogni strumento di governo, tenendo conto che detti strumenti previsti dal legislatore del 2016, nel caso di specie, presentano (come da art. 6, c. 3, TU 2016) il seguente grado crescente di difficoltà: c), b) a) parimenti a d).

Nel caso di specie è già stato introdotto lo strumento di controllo 3, riferito al “*Codice di condotta*”, come da determina dell’Amministratore unico n. 152 del 15/1/2020.

È contestualmente applicata agli strumenti di governo (diversi dal codice etico) prevista dall’art. 6 (*Principi fondamentali sull’organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*), l’esimente contemplata dal c. 5, d.lgs. 175/2016, sulla base delle seguenti motivazioni: 1) la società già ricorre agli strumenti programmatici comprendenti il bilancio di previsione approvato per ogni esercizio entrante dagli organi istituzionali competenti; 2) la società già adotta, a livello di consuntivo e relativo *trend* storico, l’indicatore complessivo di rischio aziendale (artt. 6, c. 2 e 14 recante *Crisi d’impresa di società a partecipazione pubblica*, c. 2, d.lgs. 175/2016); 3) la società già adotta, a livello annuale e poliennale con scadenza quinquennale coincidente il 1° lustro, con il bilancio chiuso al 31/12/2021 il contenimento dei costi totali di funzionamento (valore della produzione – risultato netto di esercizio) al lordo delle imposte (Irap e Ires), come da art. 19 (*Gestione del personale*), c. 5, d.lgs. 175/2016) con un *focus* particolare sulla somma del costo del lavoro (classe B9, art. 2425, cod. civ.) e dei servizi strumentali (classe B7) e relativo *trend* storico; 4) sussistendo le sinergie sistemiche infragruppo; 5) in un tutt’uno, per l’ingresso di altri soci nel capitale, ovvero a scadenza dei contratti di servizio, ovvero per l’affidamento dei servizi pubblici locali, di quanto previsto per le società *in house* dall’art. 34 (*Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni*), cc. da 20 a 25, d.l. 179/2012 (*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*), convertito, con modifiche, dalla l. 221/2012, dal dMSE 8/8/2014, dall’art. 192 (*Regime speciale degli affidamenti in house*), c. 2, d.lgs. 50/2016; 6) tenendo altresì conto delle rilevazioni di contabilità analitica collegate all’applicazione della delibera ARERA n. 443/2019 e s.m. e i. recante *Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*.

L’Amministratore Unico
Arch. Giorgio Tognon

